



Bruxelles, 4 maggio 2018
(OR. en)

5664/18

LIMITE

CORLX 39
CFSP/PESC 68
FIN 69
RELEX 376
CONUN 139
COARM 156

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Orientamenti per le sanzioni - aggiornamento

1. L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per le sanzioni¹. L'ultima versione riveduta ed aggiornata del testo degli orientamenti è stata adottata dal Consiglio il 18 dicembre 2017².
2. Il 24 aprile 2018 il gruppo RELEX/Sanzioni ha concordato ulteriori elementi relativi alla definizione di "finanziamento e assistenza finanziaria" enunciata al punto 59 bis del progetto di orientamenti consolidati per le sanzioni di cui all'allegato della presente nota.
3. Alla luce di quanto precede, il Comitato dei rappresentanti permanenti è invitato a:
 - confermare l'accordo sul progetto di orientamenti consolidati per le sanzioni di cui all'allegato della presente nota;
 - raccomandare di trasmettere tale progetto al Consiglio per adozione.

¹ Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (doc. 15579/03).

² Doc. 15598/17.

**ORIENTAMENTI SULL'ATTUAZIONE E LA VALUTAZIONE
DELLE MISURE RESTRITTIVE (SANZIONI) NEL CONTESTO
DELLA
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UE**

I.	Introduzione	4
II.	Principi	5
A.	<u>Obiettivi</u>	5
B.	<u>Questioni giuridiche</u>	6
C.	<u>Misure mirate</u>	8
D.	<u>Elenchi di persone ed entità designate</u>	9
E.	<u>Deroghe</u>	12
F.	<u>Scambio di informazioni e disposizioni concernenti la stesura di relazioni</u>	13
G.	<u>Scadenza o revisione di misure restrittive</u>	14
H.	<u>Attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite</u>	16
I.	<u>Competenze</u>	18
J.	<u>Giurisdizione</u>	19
K.	<u>Osservanza</u>	20
L.	<u>Sensibilizzazione e comunicazione</u>	24

III. Formule standard degli strumenti giuridici	25
A. <u>Definizioni</u>	25
B. <u>Embarghi sulle armi</u>	27
C. <u>Restrizioni relative ad attrezzature utilizzate per la repressione interna e a altre specifiche importazioni o esportazioni</u>	31
D. <u>Restrizioni all'ammissione (divieto di visto o di viaggio)</u>	33
E. <u>Restrizioni finanziarie</u>	35
F. <u>Clausola di esclusione della responsabilità</u>	40
G. <u>Clausola di esclusione delle rivendicazioni</u>	41
H. <u>Giurisdizione</u>	42
I. <u>Violazioni</u>	42
J. <u>Scadenza/Riesame</u>	43
IV. Controllo e valutazione delle misure restrittive	44
ALLEGATO I Raccomandazioni relative ai metodi di lavoro per le sanzioni autonome dell'UE	46
ALLEGATO II Elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna	57

I. Introduzione

1. La vasta esperienza dell'Unione europea nell'ideare, attuare, applicare e controllare le misure restrittive (sanzioni) nell'ambito della PESC³ ha dimostrato che è auspicabile uniformare l'attuazione e rafforzare i metodi di attuazione. I presenti orientamenti⁴ affrontano una serie di questioni generali e contengono formule standard e definizioni comuni che possono essere usate negli strumenti giuridici di attuazione di misure restrittive, senza tuttavia prendere in considerazione il processo politico che ha portato alla decisione di imporre o revocare queste misure restrittive⁵.

Le principali tappe del processo di adozione di misure restrittive autonome dell'Unione europea nonché i rispettivi ruoli dei vari soggetti coinvolti in tale processo sono illustrati nelle raccomandazioni relative ai metodi di lavoro per le sanzioni autonome dell'UE di cui all'allegato I del presente documento⁶.

Inoltre l'UE ha elaborato un documento sulle migliori pratiche per l'attuazione effettiva di misure restrittive sul piano finanziario⁷, in cui si formulano raccomandazioni per l'attuazione effettiva di misure restrittive conformemente alla normativa applicabile.

³ Cfr. sito del SEAE, elenco delle misure restrittive in vigore:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm .

⁴ La prima versione degli orientamenti è stata adottata dal Consiglio l'8 dicembre 2003 (doc. 15579/03); versioni aggiornate sono state approvate il 1° dicembre 2005 (doc. 15114/05) e il 22 dicembre 2009 (doc. 17464/09).

⁵ Per quanto riguarda gli aspetti strategici, si ricorda che il Consiglio ha adottato, il 14 luglio 2004, principi di base sul ricorso a misure restrittive (sanzioni) (doc. 10198/1/04).

⁶ Doc. 18920/12.

⁷ Doc. 8666/1/2008 REV 1.

II. Principi

A. Obiettivi

2. Nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio può decidere di imporre nei confronti di paesi terzi, entità o singoli misure restrittive che devono essere coerenti con gli obiettivi PESC, secondo quanto stabilito all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).
3. Alcune misure restrittive sono imposte dal Consiglio in esecuzione di risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro del capitolo VII della Carta dell'ONU. Nel caso di misure di attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, gli strumenti giuridici dell'UE dovranno conformarsi a tali risoluzioni, ma s'intende che l'UE può decidere di applicare misure più restrittive. Quando non è possibile adottare misure restrittive nel quadro dell'ONU, l'Unione europea dovrebbe promuovere un più ampio sostegno della comunità internazionale alle sue misure autonome.
4. In linea generale, le misure restrittive sono imposte dall'UE per indurre a un cambiamento nella politica o nelle attività del paese, della regione di un paese, del governo, dell'entità o dei singoli cui sono dirette, conformemente agli obiettivi stabiliti nella decisione PESC del Consiglio. Conseguentemente, l'UE modificherà le misure restrittive in funzione degli sviluppi registrati con riguardo agli obiettivi della decisione PESC del Consiglio. Ove sia possibile e coerente con la strategia globale dell'Unione europea nei confronti del paese terzo interessato, gli strumenti giuridici che impongono misure restrittive possono far riferimento a incentivi volti ad incoraggiare il cambiamento ricercato nella politica o nelle attività. Sarà importante assicurarsi che tali incentivi non ricompensino le inadempienze. L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero assicurare una comunicazione attiva e sistematica sulle sanzioni dell'UE, anche nei confronti del paese colpito dalle sanzioni e della sua popolazione.

5. L'obiettivo di ogni misura dovrebbe essere enunciato chiaramente ed essere coerente con la strategia globale dell'Unione nell'area interessata. Sia la strategia globale che l'obiettivo specifico dovrebbero essere ricordati nei paragrafi introduttivi dello strumento giuridico del Consiglio che impone la misura. Le misure restrittive non hanno motivazioni economiche. L'UE dovrebbe cercare di fare in modo che gli obiettivi siano coerenti con le più ampie misure e politiche regionali UE/ONU.
6. Gli strumenti giuridici saranno periodicamente riveduti per valutare l'efficacia delle misure restrittive adottate rispetto agli obiettivi fissati. Il riesame sarà condotto dai competenti gruppi e comitati del Consiglio, se del caso sulla scorta delle relazioni dei capi missione dell'UE.

B. Questioni giuridiche

7. Come indicato sopra, il Consiglio impone misure restrittive nel quadro della PESC. Il Consiglio adotta in primo luogo una decisione PESC ai sensi dell'articolo 29 del trattato UE. Le misure previste in tale decisione del Consiglio sono attuate a livello dell'UE o nazionale. Misure quali embarghi sulle armi o restrizioni all'ammissione sono attuate direttamente dagli Stati membri, che sono tenuti giuridicamente ad agire conformemente alle decisioni PESC del Consiglio. Altre misure che interrompono o riducono, parzialmente o totalmente, le relazioni economiche con un paese terzo, comprese misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, sono attuate mediante un regolamento adottato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato. Tali regolamenti sono vincolanti e direttamente applicabili in tutta l'UE e sono soggetti al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia e del Tribunale a Lussemburgo. Anche le decisioni PESC del Consiglio che dispongono misure restrittive contro persone fisiche o giuridiche sono soggette al controllo giurisdizionale.

8. Nell'imporre misure restrittive, si dovrebbe specificare il contesto giuridico delle stesse. Oltre alle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può essere fatto riferimento a pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o ad altre disposizioni applicabili di diritto internazionale. Per ragioni di chiarezza e trasparenza occorrerebbe adoperarsi affinché questi riferimenti siano il più completi possibile.
9. L'introduzione e l'attuazione di misure restrittive devono sempre essere conformi al diritto internazionale. Esse devono rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto a un giusto processo e il diritto a un ricorso effettivo. Le misure imposte devono sempre essere proporzionate all'obiettivo perseguito.
10. Come indicato sopra, le misure restrittive dovrebbero, in particolare, essere stabilite alla luce dell'obbligo imposto all'UE dall'articolo 6, paragrafo 3 del trattato UE di rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto dell'Unione.
11. Le misure restrittive dovrebbero inoltre rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare gli accordi OMC. Quando le misure restrittive riguardano gli scambi di beni o servizi con paesi terzi si applicano l'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT) e l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). L'articolo XXI del GATT prevede la possibilità di restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, applicabili alle armi e attrezzature militari oppure imposte conformemente agli obblighi derivanti dalla carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. L'articolo XIV bis del GATS prevede un'analoga eccezione. Le misure restrittive degli scambi che non rientrano in queste categorie devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo XX del GATT e all'articolo XIV del GATS rispettivamente e, in taluni casi, potrebbero risultare incompatibili con le norme OMC.
12. Se le misure dell'UE sono in conflitto con gli obblighi internazionali dell'Unione o dei suoi Stati membri, è possibile che debba essere messo a punto un orientamento comune per ovviare a ciò.

C. Misure mirate

13. Le misure adottate dovrebbero essere dirette contro coloro che sono identificati come responsabili delle politiche o delle azioni che hanno indotto l'UE ad imporre misure restrittive e contro coloro che beneficiano di tali politiche e azioni o che le sostengono. Tali misure mirate sono più efficaci delle misure indiscriminate e riducono al minimo le conseguenze negative per chi non è responsabile di tali politiche ed azioni.
14. Le misure utilizzate in una determinata situazione variano a seconda degli obiettivi che si prefiggono e della loro efficacia probabile nel conseguimento di tali obiettivi nelle circostanze date, riflettendo l'approccio mirato e differenziato dell'UE. Esse comprendono, tra l'altro, il congelamento di fondi e di risorse economiche, le restrizioni all'ammissione, l'embargo sulle armi, l'embargo su attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, altre restrizioni alle esportazioni, restrizioni alle importazioni e il divieto di volo. Sono state inoltre utilizzati il divieto di prestazione di servizi finanziari, anche in collegamento con divieti di esportazione di alcuni prodotti, nonché i divieti di investimento. In tale contesto è stato fatto ricorso anche a divieti settoriali o a misure intese a prevenire l'uso improprio di attrezzature, tecnologie o software per il monitoraggio e l'intercettazione delle comunicazioni tramite Internet o di altre forme di comunicazione.

D. Elenchi di persone ed entità designate

15. L'inserimento nell'elenco di persone ed entità designate deve rispettare i diritti fondamentali sanciti dal trattato sull'Unione europea. In particolare il diritto al giusto processo delle persone ed entità da includere negli elenchi deve essere garantito in piena conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra l'altro con riguardo ai diritti di difesa e al principio di tutela giurisdizionale effettiva.
16. La decisione di sottoporre una persona o entità a misure restrittive mirate richiede criteri chiari, adattati ad ogni singolo caso, intesi a stabilire quali persone ed entità possano essere incluse nell'elenco. Gli stessi criteri dovrebbero essere applicati anche per l'eliminazione dall'elenco. Detti criteri saranno definiti nello strumento giuridico PESC. Ciò riguarda soprattutto i provvedimenti di congelamento di fondi e di risorse economiche, sia in caso di elenchi di persone nell'ambito di misure contro uno o più Stati terzi che in caso di misure dirette contro individui ed entità in quanto tali.
17. Le proposte di inserimento in elenco devono essere accompagnate da motivazioni precise, attuali e sostenibili. I metodi di lavoro per le sanzioni autonome dell'UE di cui all'allegato I del presente documento comprendono una serie di raccomandazioni che riguardano anche questioni legate alla notifica e informazione sul diritto di far valere il proprio punto di vista nonché questioni pratiche concernenti l'inserimento in elenco o la cancellazione dal medesimo.
18. Nei casi in cui le decisioni PESC del Consiglio prevedono misure restrittive nei confronti non solo dei responsabili di certe politiche o azioni, ma anche dei loro familiari, dovrebbero in linea di massima esserne esentati i figli di età inferiore ai 18 anni.
19. Le persone, entità o organizzazioni colpite da sanzioni finanziarie dovrebbero essere chiaramente identificate nell'allegato per assicurare che la portata delle sanzioni sia definita con precisione.

20. Le informazioni che consentono l'identificazione sono fondamentali per garantire che le misure restrittive mirate non si ripercuotano su persone ed entità non designate e, in particolare, per assistere il settore privato nella loro attuazione. Non si può escludere che in alcuni casi siano congelati fondi o sia rifiutata l'ammissione al di là delle intenzioni, a causa di elementi di identificazione corrispondenti a quelli di una persona designata. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero istituire procedure che assicurino la coerenza delle loro conclusioni in materia di dichiarazioni di presunto errore di persona. Le migliori pratiche per l'attuazione effettiva di misure restrittive sul piano finanziario⁸ formulano alcune raccomandazioni a tal fine.
21. Per rendere più efficaci le misure restrittive, il maggior numero possibile di elementi di identificazione specifici dovrebbe essere disponibile al momento dell'identificazione e pubblicato all'atto dell'adozione delle misure restrittive. Le informazioni sull'identità di persone ed entità dovrebbero essere il più possibile standardizzate. Per quanto riguarda le persone fisiche inserite in elenco, le informazioni dovrebbero includere, in particolare, nomi (se possibile anche nella lingua originale), corredati di adeguata traslitterazione conforme a quella figurante nei documenti di viaggio o traslitterati secondo lo standard dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), pseudonimi, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo attuale, numero del passaporto o del documento di identità. Per quanto riguarda i gruppi, le persone giuridiche o le entità, le informazioni dovrebbero includere in particolare nome, sede principale, luogo di iscrizione, data e numero dell'iscrizione. Un modello è allegato ai presenti orientamenti.
- 21 bis. Quando gli operatori economici o altri soggetti procedono ad un vaglio in relazione alle misure di congelamento dei beni potrebbero tener conto delle informazioni relative agli pseudonimi contenute nelle informazioni sull'identità come segue:
- i) pseudonimi certi: pseudonimi di elevata qualità considerati molto significativi ai fini dell'identificazione. Gli operatori economici e gli altri soggetti dovrebbero procedere al vaglio sulla base degli pseudonimi certi;

⁸ Doc. 8666/1/08 REV 1.

ii) pseudonimi incerti: pseudonimi di bassa qualità considerati poco significativi ai fini dell'identificazione. Gli pseudonimi incerti servono in particolare per aiutare gli operatori economici ed altri soggetti a confermare l'identità della persona colpita;

iii) in assenza di indicazioni, lo pseudonimo fornito deve essere considerato uno pseudonimo certo.

Uno pseudonimo incerto è considerato poco significativo ai fini dell'identificazione e può generare un notevole volume di falsi riscontri positivi se inserito in un sistema di vaglio informatizzato. Gli pseudonimi incerti servono in particolare per aiutare gli operatori economici o altri soggetti a confermare l'identità della persona colpita.

Una distinzione tra pseudonimi certi e incerti operata a livello delle Nazioni Unite deve essere riprodotta nei testi giuridici dell'UE. Per gli inserimenti in elenchi autonomi dell'UE, la qualifica di pseudonimo certo o incerto dovrebbe essere attribuita in funzione di una valutazione caso per caso.

22. L'UE dovrebbe mirare a garantire sempre che le informazioni sull'identità di una persona fornite al momento della sua inclusione in un elenco siano sufficientemente precise da escludere la possibilità di errori di identificazione. Dopo la designazione di una persona o di un'entità, gli elementi di identificazione dovrebbero essere sottoposti a un controllo periodico volto a precisarli ed ampliarli, con il contributo di tutti coloro che possono partecipare a questo sforzo, in particolare i capimissione dell'UE nel Paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri, le agenzie e le istituzioni finanziarie. Gli aggiornamenti degli elenchi con informazioni supplementari sull'identità saranno adottati secondo la procedura prevista nell'atto di base.

23. Per quanto riguarda le misure che impongono restrizioni di viaggio, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE al momento dell'adozione dello strumento contenente gli elenchi è responsabile dell'inserimento dei dati nel SIS. Se tale Stato membro non è in grado di inserire i dati nel SIS perché non ha accesso al SIS o perché non partecipa a questa parte dell'acquis di Schengen, spetta allo Stato membro che esercita la presidenza nel semestre successivo procedere all'inserimento dei dati. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione è anche responsabile della stessa. In particolare è chiamato a procedere, in qualsiasi momento, agli aggiornamenti e alle rettifiche e/o soppressioni eventualmente necessari⁹.
24. Per assistere il settore privato nell'attuazione delle restrizioni finanziarie, la Commissione ha aperto nel giugno 2004 un sito Web che contiene tra l'altro un elenco consolidato di persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie e una rassegna delle misure restrittive in vigore¹⁰.

E. Deroghe

25. È importante che gli strumenti giuridici relativi a restrizioni finanziarie, restrizioni all'ammissione ed altre misure restrittive prevedano opportune deroghe per tener conto, in particolare, delle esigenze di base delle persone designate, delle spese legali, delle spese straordinarie o, se del caso, delle esigenze umanitarie o degli obblighi internazionali degli Stati, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni internazionali o l'OSCE, rispetto alle varie misure restrittive adottate.
26. Le autorità competenti dovrebbero concedere deroghe caso per caso, in modo da poter valutare tutti gli interessi implicati e imporre condizioni per garantire che le deroghe non rendano vano o non eludano l'obiettivo della misura restrittiva. Le deroghe dovrebbero essere concesse sulla base dei pertinenti strumenti legislativi. Se la concessione di una deroga ad una misura restrittiva (ad es. restrizioni finanziarie) è motivata, ciò non giustifica automaticamente la concessione di una deroga ad un'altra misura (ad es. restrizioni all'ammissione) che colpisce la persona o l'entità in questione (cfr. parte III, punti A, D ed E).

⁹ Cfr. doc. 8665/08.

¹⁰ http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

27. Qualora una richiesta di deroga ai fini dello sblocco o della messa a disposizione di fondi e risorse economiche riguardi un'attività vietata dallo strumento giuridico interessato (e non contemplata da una precedente clausola contrattuale o da analoga disposizione derogatoria), l'autorità competente dovrebbe rifiutare la deroga. Ciò vale anche qualora la pertinente disposizione derogatoria non preveda esplicitamente il rifiuto in situazioni di questo tipo.
28. Laddove, in via eccezionale, si possano sbloccare fondi o risorse economiche per consentire alla persona, all'entità o all'organismo designati di adempiere un obbligo derivante da un precedente contratto (si veda la formula standard di cui al punto 86), tale deroga riguarda, in caso di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di un ente finanziario o creditizio, lo sblocco di fondi dai conti di persone o entità non designate detenuti presso l'ente finanziario o creditizio designato, a condizione che il conto sia stato aperto prima della data di designazione dell'entità interessata. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare il loro potere discrezionale in modo da imporre condizioni adeguate per assicurare che i conti non continuino ad essere utilizzati come in precedenza.

F. Scambio di informazioni e disposizioni concernenti la stesura di relazioni

29. Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione hanno rispettivamente compiti specifici per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione delle misure restrittive. Al fine di assicurare l'applicazione coerente di tali misure, comprese le deroghe concesse, è essenziale lo scambio di informazioni pertinenti tra tutte le parti interessate, conformemente alle disposizioni di ogni decisione o regolamento PESC del Consiglio. Gli strumenti giuridici dell'UE dovrebbero prevedere tale scambio. Gli Stati membri sono invitati a comunicare al SEAE e alla Commissione i dati raccolti applicando queste deroghe, al fine di migliorare la qualità degli elementi di identificazione di cui sopra.

30. Quando i regolamenti che attuano misure restrittive dispongono che compiti specifici devono essere svolti da autorità competenti degli Stati membri, le autorità designate come competenti da ciascuno Stato membro sono elencate nell'allegato del regolamento, oppure indicate indirettamente, elencando nell'allegato del regolamento le pagine web di ciascuno Stato membro ove sono riportate le informazioni sulle autorità competenti
- G. Scadenza o revisione di misure restrittive¹¹
31. Tenuto conto dell'obiettivo specifico di ogni misura e di tutte le altre considerazioni pertinenti, il Consiglio dovrebbe seguire l'evoluzione della situazione e programmare una revisione specifica ogni volta che cambi il contesto politico.
32. Valutazioni periodiche dei regimi sanzionatori da parte dei competenti organi preparatori del Consiglio, assistiti, se del caso, dal SEAE, dalla Commissione e dai capimissione, dovrebbero consentire di adeguare le misure, secondo necessità, in funzione degli sviluppi registrati in ordine agli obiettivi dichiarati e all'efficacia delle misure a tale riguardo.
33. Se ritenuto opportuno, lo strumento giuridico può indicare i criteri specifici che devono essere rispettati per l'abrogazione delle misure restrittive, ma normalmente sarà sufficiente definire correttamente l'obiettivo specifico di una determinata misura.
34. Se i criteri o gli obiettivi specifici di una misura non sono stati rispettati, le misure restrittive dovrebbero essere mantenute, salvo qualora il Consiglio decida altrimenti. Lo strumento giuridico PESC dovrebbe pertanto prevedere una data di scadenza o una clausola di revisione, secondo quanto deciso dal Consiglio, così da garantire che la necessità di rinnovare le misure restrittive sia esaminata in tempo utile. La data di scadenza o di revisione potrebbe essere decisa tenendo conto di fatti e considerazioni significativi (quali la data di future elezioni o negoziati di pace che potrebbero modificare il contesto politico).

¹¹ I punti di questa parte riguardano soprattutto le sanzioni autonome dell'UE. Per l'attuazione di sanzioni decise dalle Nazioni Unite si veda la parte H, in particolare il punto 42.

35. Se lo strumento giuridico PESC indica una data di scadenza per le misure restrittive, il Consiglio dovrebbe giungere ad un'intesa circa il loro rinnovo. Le misure restrittive, per essere efficaci, dovrebbero essere revocate una volta raggiunti i loro obiettivi. La scadenza sarebbe perciò un'occasione per riprendere in esame un regime di misure restrittive e valutare se gli obiettivi siano stati raggiunti.
36. Laddove lo strumento giuridico PESC contenga una data di scadenza, si dovrebbe di norma evitare di indicare una data di scadenza nel regolamento di attuazione di detto strumento:
- dal momento che i regolamenti danno attuazione a un atto PESC, devono essere abrogati se lo strumento giuridico PESC cessa di essere applicabile¹². I regolamenti dovrebbero essere abrogati nel momento in cui l'atto giuridico PESC cessa di applicarsi o immediatamente dopo. Se, in casi eccezionali, i regolamenti devono essere abrogati con effetto retroattivo, è auspicabile che questo periodo sia il più breve possibile.
 - Se un successivo strumento giuridico PESC rinnova le misure, la modifica della data di scadenza del regolamento o l'adozione di un nuovo regolamento contenente le stesse disposizioni giuridiche costituisce soltanto un onere amministrativo che andrebbe evitato. Soprattutto se le decisioni di rinnovo vengono prese all'ultimo minuto, può esserci un periodo durante il quale, in attesa della modifica o dell'adozione di un regolamento, le misure non sono applicabili.
37. È pertanto preferibile che il regolamento continui ad essere in vigore fino a quando viene abrogato. A fini di chiarezza e trasparenza, si dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di un testo consolidato¹³ qualora le decisioni o i regolamenti PESC siano stati modificati almeno tre volte¹⁴.

¹² Si veda l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹³ L'adozione di un testo consolidato avrebbe l'effetto di una nuova decorrenza dei termini per l'impugnazione dell'atto.

¹⁴ L'ufficio delle pubblicazioni diffonde regolarmente sulla gazzetta ufficiale le versioni consolidate degli strumenti di base della normativa UE, compresi gli atti relativi alle misure restrittive, a cui si può accedere attraverso EUR-Lex. Le versioni consolidate hanno carattere informativo e sono prive di valore giuridico. Si noti che i considerando degli atti di modifica non figurano di norma nei testi consolidati.

H. Attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Nuove misure

38. La Carta dell'ONU conferisce al Consiglio di sicurezza la facoltà di decidere misure restrittive vincolanti per tutti i membri dell'ONU¹⁵ per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. È importante che l'UE applichi il più rapidamente possibile tali misure restrittive dell'ONU. Il fattore tempo è particolarmente importante in caso di congelamento dei beni perché i fondi possono essere spostati con rapidità. In tali casi ogni Stato membro potrebbe prendere in considerazione l'eventualità di misure transitorie nazionali relativamente a misure finanziarie. L'UE dovrebbe prefiggersi di disporre quanto prima delle necessarie norme di attuazione e comunque entro 30 giorni dall'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nei casi in cui è necessario aggiornare gli elenchi di persone o entità designate per applicare nuove designazioni dell'ONU, le necessarie modifiche degli atti giuridici dell'UE dovrebbero essere adottate il più rapidamente possibile.
39. Conformemente all'articolo 34 del trattato UE gli Stati membri dell'UE che fanno parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite cercheranno di fare in modo che al momento di negoziare una risoluzione del Consiglio di sicurezza siano prese in considerazione, per quanto possibile e fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza della Carta dell'ONU, le preoccupazioni e le esigenze dell'UE in materia di attuazione.
40. L'attuale procedura legislativa richiede l'adozione di uno strumento giuridico PESC e di un regolamento di attuazione del Consiglio a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione, su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione.

¹⁵ Si vedano l'articolo 25 e il capitolo VII della Carta dell'ONU.

41. Affinché si possano presentare progetti di strumenti giuridici PESC e proposte di regolamenti del Consiglio congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione immediatamente dopo l'adozione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, è importante scambiare rapidamente informazioni sui progetti di risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Tale approccio dovrebbe consentire al Consiglio di adottare lo strumento giuridico PESC e il regolamento senza indebito ritardo, preferibilmente nello stesso tempo o con un intervallo minimo tra i due strumenti.
42. Una formula standard dei testi legislativi condurrà a una più rapida attuazione delle misure restrittive dell'ONU. Laddove l'UE recepisca misure restrittive dell'ONU, l'uso di formule standard e di definizioni comuni deve essere adeguato alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
43. Per fornire alle missioni dell'UE a New York informazioni regolari sui problemi incontrati nell'attuare nell'UE le misure restrittive dell'ONU saranno trasmesse note di feedback alle missioni dell'UE che si riuniscono a New York nel contesto del coordinamento a norma dell'articolo 34. Occorrerebbe incoraggiare il dialogo regolare tra le missioni a New York e a Bruxelles da un lato e le istituzioni dell'UE e delle Nazioni Unite dall'altro, anche attraverso seminari congiunti, al fine di migliorare la comprensione delle questioni sul tappeto. Al riguardo è importante che le missioni dell'UE a Bruxelles ricevano le relazioni scaturite dalle riunioni sulle sanzioni tenute a New York nel quadro del coordinamento a norma dell'articolo 34.
44. Data la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'attuazione effettiva delle misure ONU richiede un intervento legislativo immediato. Una situazione specifica si presenta nei casi in cui il Consiglio di sicurezza decida misure che scadono a una data determinata.
- In tal caso l'indicazione di una data di scadenza negli atti giuridici dell'UE non è appropriata poiché il Consiglio di sicurezza proroga di norma la misura immediatamente prima della scadenza. Tuttavia occorrerebbe indicare che la misura sarà modificata o abrogata, secondo i casi, in base alle decisioni del Consiglio di sicurezza.

Scadenza o abrogazione di misure

45. Se l'UE applica misure restrittive intese unicamente ad attuare risoluzioni del Consiglio di sicurezza, non è opportuno che gli strumenti giuridici di attuazione rimangano in vigore quando il Consiglio di sicurezza ha deciso la revoca delle misure e le misure restrittive dovrebbero pertanto essere abrogate il più rapidamente possibile.

Deroghe

46. Le risoluzioni del capitolo VII del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono cogenti in virtù del diritto internazionale. Per quanto riguarda l'attuazione da parte dell'UE di misure restrittive decise dal Consiglio di sicurezza mediante una risoluzione, sarà pertanto possibile inserire solo deroghe che siano in linea con la risoluzione. A tale riguardo è applicabile il punto 38, anche per quanto riguarda le deroghe di carattere umanitario intese a soddisfare le esigenze di base delle persone designate.

Presentazione di relazioni

47. Qualora le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU contemplino un obbligo di presentare relazioni, potrebbe essere trasmessa all'ONU anche una relazione comune dell'UE sulle misure adottate a livello di Unione europea. In tal caso le relazioni nazionali e la relazione comune sarebbero complementari.

I. Competenze

48. Scopo dello strumento giuridico PESC è stabilire quali misure restrittive sono considerate necessarie per conseguire i suoi obiettivi e fornire la base di un intervento dell'Unione europea volto a interrompere o limitare le relazioni economiche o finanziarie con il paese terzo in questione.

L'Unione può adottare misure legislative di attuazione mediante un regolamento basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nei casi in cui l'Unione non è competente, sta a ciascuno Stato membro adottare gli atti legislativi o le misure di attuazione necessari.

49. Qualora siano prese in considerazione misure restrittive è necessario valutare caso per caso la competenza dell'Unione europea, tenendo conto dei poteri che i trattati attribuiscono all'Unione. Da prassi il Consiglio indica nello strumento PESC che "è necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure" affinché l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione possano proporre un regolamento di attuazione delle misure che rientrano nelle competenze dell'Unione. Se sono necessarie precisazioni per assicurare la tempestiva attuazione di tutte le misure, lo strumento PESC dovrebbe indicare espressamente come sarà attuata ciascuna misura o parte della stessa.
50. Qualora l'Unione europea abbia le competenze necessarie per adottare un regolamento di attuazione delle misure restrittive, impone agli Stati membri di elaborare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento e di prendere tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

J. Giurisdizione

51. Le misure restrittive dell'UE dovrebbero trovare applicazione solo in situazioni in cui esistono legami con l'UE. Come indicato al punto 88 del presente documento, tali situazioni riguardano il territorio dell'Unione europea, gli aeromobili e le navi degli Stati membri, i cittadini degli Stati membri, le società e altre entità registrate o costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e le attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione europea.
52. L'UE si asterrà dall'adottare strumenti legislativi applicabili a livello extraterritoriale in violazione del diritto internazionale. L'UE ha condannato l'applicazione extraterritoriale di atti legislativi di paesi terzi che impongono misure restrittive con l'intento di disciplinare l'attività di persone fisiche o giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea, in quanto violano il diritto internazionale¹⁶.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 2271/96 e azione comune 96/668/PESC, del 22 novembre 1996, relativa a misure di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa, adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pagg. 1 e 7).

K. Osservanza

53. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per assicurare l'osservanza delle misure restrittive.
54. Un'entità registrata in uno Stato membro dell'UE non può, tra l'altro, né utilizzare una società da essa controllata come strumento per eludere un divieto, anche qualora tale società non sia registrata nell'UE, né dare istruzioni a tal fine.
55. Si considera opportuno che un'entità registrata nell'UE informi, se del caso, le società da essa controllate delle nuove misure restrittive dell'UE di modo che si tenga pienamente conto di dette misure nella definizione delle politiche commerciali. L.

I. Proprietà e controllo

Proprietà

- 55 bis. Il criterio di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è posseduta da un'altra persona o entità, è la detenzione di oltre il 50% dei diritti di proprietà di un'entità o detenervi una partecipazione maggioritaria¹⁷. Qualora tale criterio sia rispettato, la persona giuridica o entità è considerata di proprietà di un'altra persona o entità.

Controllo

- 55 ter. I criteri di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è controllata da un'altra persona o entità, esclusivamente o sulla base di un accordo con altri azionisti o terzi, potrebbero includere, tra l'altro¹⁸:

¹⁷ Il criterio segue la definizione di cui al regolamento 2580/2001.

¹⁸ I criteri seguono la definizione di cui al regolamento 2580/2001.

- (a) avere il diritto o esercitare la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;
- (b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;
- (c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica o entità;
- (d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
- (e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto¹⁹;
- (f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica o entità;
- (g) gestire una persona giuridica o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
- (h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica o entità.

Qualora sia soddisfatto uno qualunque di questi criteri, la persona giuridica o entità è considerata sotto il controllo di un'altra persona o entità, a meno che non si possa determinare il contrario valutando caso per caso.

55 quater. Il rispetto dei suddetti criteri di proprietà o controllo può essere confutato valutando caso per caso.

¹⁹ Anche, ad esempio, tramite una società di copertura.

II. Mettere indirettamente a disposizione di persone o entità designate fondi o risorse economiche

55 quinquies. Qualora si determini la proprietà o il controllo in conformità dei suddetti criteri, mettere a disposizione di persone giuridiche o entità non figuranti in un elenco fondi o risorse economiche posseduti o controllati da una persona o entità elencata sarà in linea di principio equiparato al metterli indirettamente a disposizione di quest'ultima persona o entità, a meno che non si possa determinare ragionevolmente, caso per caso, adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze, inclusi i criteri elencati in appresso, che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno utilizzati da o a vantaggio di tale persona o entità elencata.

I criteri di cui tenere conto includono, tra l'altro:

- (a) la data e la natura dei vincoli contrattuali tra le entità interessate (ad es. contratti di vendita, acquisto o distribuzione);
- (b) l'importanza per l'entità elencata del settore di attività dell'entità non elencata;
- (c) le caratteristiche dei fondi o delle risorse economiche messi a disposizione, compresa la loro potenziale utilizzazione da parte dell'entità elencata e la facilità di trasferirglieli.
- (d) Una risorsa economica non sarà considerata a favore di una persona o entità figurante in un elenco solo perché è utilizzata da una persona o entità non elencata per generare profitti che possono essere in parte distribuiti ad un detentore di quote elencato.

55 sexies. Occorre prendere atto che l'indiretta messa a disposizione di fondi o risorse economiche a persone o entità figuranti in un elenco può includere anche la loro messa a disposizione a persone o entità non possedute o controllate da entità figuranti nell'elenco.

III. Esclusione di responsabilità

55 septies. Gli elementi succitati non pregiudicano le clausole di esclusione della responsabilità nei pertinenti atti giuridici.

IV. Condivisione delle informazioni

55 octies. Come previsto nei pertinenti regolamenti UE²⁰ e al fine di agevolare lo svolgimento delle suddette valutazioni, gli Stati membri sono tenuti, a norma della legislazione UE, a condividere le pertinenti informazioni di cui dispongono. Uno Stato membro, fatta salva la legislazione nazionale, dovrebbe condividere con gli altri Stati membri e la Commissione le pertinenti informazioni di cui disponga una sua autorità competente circa la proprietà o il controllo di persone giuridiche o entità non figuranti in un elenco da parte di persone o entità figuranti nell'elenco o circa altri elementi che possono incidere sull'efficace attuazione del divieto di mettere indirettamente a disposizione fondi o risorse economiche.

55 nonies. Fatte salve le norme applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, un operatore economico che sia a conoscenza del fatto che una persona giuridica o entità non figurante in un elenco è posseduta o controllata da una persona o entità elencata, deve informare la competente autorità del pertinente Stato membro e la Commissione o direttamente o tramite lo Stato membro.

V. Proposte di inserimento nell'elenco

55 decies. Se del caso, lo Stato membro interessato dovrebbe altresì proporre di inserire nell'elenco la persona giuridica o entità di cui si determini che è posseduta o controllata da una persona o entità già figurante nell'elenco.

²⁰ Ad esempio, gli articoli 40 e 44 del regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, e gli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

L. Sensibilizzazione e comunicazione

56. L'efficacia delle misure restrittive dell'UE è rafforzata dall'adozione di analoghe misure da parte di paesi terzi. In linea di principio, è pertanto preferibile che si adottino sanzioni nel quadro dell'ONU. Laddove ciò non sia possibile, l'UE dovrebbe cercare di ottenere il più ampio sostegno possibile della comunità internazionale per fare pressione sul paese bersaglio.
57. Al momento di adottare sanzioni autonome, l'UE dovrebbe, attraverso azioni di sensibilizzazione, puntare attivamente all'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi interessati e, se possibile, all'adozione di misure analoghe da parte di questi ultimi, al fine di ridurre al minimo gli effetti di sostituzione e rafforzare l'impatto delle misure restrittive. In particolare, i paesi candidati dovrebbero essere sistematicamente invitati ad allinearsi alle misure imposte dall'UE. Inoltre, nell'ambito delle consultazioni con partner chiave si dovrebbero trattare periodicamente le questioni dell'interpretazione uniforme e coerente e dell'attuazione effettiva dei regimi sanzionatori dell'ONU. Le delegazioni dell'UE dovrebbero essere pienamente coinvolte in tale processo.
58. L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero assicurare una comunicazione attiva e sistematica sulle sanzioni dell'UE al fine di dar loro visibilità ed evitare qualsiasi erronea interpretazione, in particolare da parte della popolazione civile locale. Tale comunicazione garantirà anche il massimo impatto politico delle misure. È opportuno che in seno ai gruppi di lavoro geografici competenti si discutano, in consultazione con il Gruppo RELEX, messaggi comuni riguardanti le conseguenze giuridiche, tecniche e orizzontali delle misure.

III. Formule standard degli strumenti giuridici

Le formule standard stabilite in questo capitolo dovrebbero essere utilizzate per tutti gli strumenti giuridici pertinenti che riguardano le misure restrittive dell'UE, salvo nei casi in cui sia necessario utilizzare formule diverse ai fini della corretta attuazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Le disposizioni standard in materia di deroghe dovrebbero essere adattate, se opportuno.

A. Definizioni

Ai fini delle misure restrittive dell'UE si applicano le seguenti definizioni. Se del caso, verranno elaborate ulteriori definizioni.

59. Per "assistenza tecnica" si intende²¹:

"qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza".

59 bis. Per "finanziamento e assistenza finanziaria" si intende:

"qualsiasi azione, indipendentemente dal mezzo specifico scelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato, in modo condizionato o meno, eroghi o si impegni a erogare i propri fondi o risorse economiche, inclusi, ma non solo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitori, crediti agli acquirenti, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione crediti all'esportazione. Il pagamento nonché i termini e le condizioni di pagamento del prezzo convenuto per un bene o servizio, effettuati conformemente alle normali prassi commerciali, non costituiscono finanziamento o assistenza finanziaria".

²¹ Azione comune 2000/401/PESC (GU L 159 del 30.6.2000, pag. 216).

60. Nel corso degli anni in più occasioni è stato imposto un congelamento di fondi e un divieto di mettere fondi a disposizione di persone e entità figuranti in un elenco, sulla base delle seguenti definizioni:

per "fondi" si intendono tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

- a) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;*
- b) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e i titoli obbligazionari;*
- c) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;*
- d) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;*
- e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari;*
- f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;*
- g) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie.*

per "congelamento dei fondi" si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio.

61. Le seguenti definizioni sono state impiegate dal Consiglio riguardo al congelamento delle risorse economiche e potrebbero continuare ad esserlo negli strumenti giuridici dell'UE, ove opportuno.

Per "risorse economiche" si intendono le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

Per "congelamento di risorse economiche" si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

62. Con l'espressione "*beni a duplice uso*" si intendono:
*"i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari"*²².

B. Embarghi sulle armi

Attrezzature che rientrano nell'embargo

63. Per l'imposizione di un embargo sulle armi è necessario un regime uniforme dell'UE. La posizione comune 2008/944/PESC²³, adottata l'8 dicembre 2008, definisce i criteri applicati dagli Stati membri per le loro politiche di controllo delle esportazioni di armi. A tal fine nel 2000 è stato convenuto un elenco comune delle attrezzature militari²⁴. Salvo se altrimenti precisato, gli embarghi sulle armi devono essere interpretati come riguardanti almeno tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune dell'UE delle attrezzature militari.
64. L'elenco comune di attrezzature militari non comprende i prodotti destinabili ad usi sia civili che militari. Le esportazioni di tali prodotti a duplice uso sono soggette a controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009²⁵. Il regolamento prevede che all'atto della decisione in merito al rilascio di un'autorizzazione d'esportazione gli Stati membri tengono conto tra l'altro degli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con uno strumento giuridico adottato dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

²² Articolo 2, paragrafo 1 del regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

²³ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

²⁴ Elenco allegato alla dichiarazione del Consiglio del 13 giugno 2000, rilasciata in occasione dell'adozione dell'elenco comune di attrezzature militari previsto dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, GU C 191 dell'8 luglio 2000. Una versione aggiornata di questo elenco, adottata dal Consiglio il 27.2.2012, è stata pubblicata nella GU C 85 del 27.2.2012, pag. 1.

²⁵ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Per loro stessa natura (duplice uso) una serie di beni in elenco hanno applicazioni del tutto legittime, ad es. prodotti di crittografia usati nel settore bancario, materiali che possono essere impiegati in ospedali, fabbriche, università, giacimenti petroliferi offshore. Un divieto generalizzato potrebbe avere implicazioni che oltrepassano di molto l'obiettivo iniziale e potrebbe risultare decisamente inadatto. In molti casi, un divieto di esportazione di prodotti a duplice uso, anche quando destinati ad usi civili, sarebbe quindi probabilmente sproporzionato a meno che non sia applicato con restrizioni e con un margine per le dovute deroghe (prova della destinazione d'uso legittima).

Tuttavia, se si giudicasse opportuno un embargo su tali prodotti, lo strumento giuridico dovrebbe fare riferimento all'elenco comune di prodotti a duplice uso allegato al regolamento (CE) n. 428/2009.

65. La formula standard di una disposizione che impone un embargo sulle armi potrebbe essere la seguente:

"È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di fornire, trasferire, vendere o esportare a (paese) armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio."

Assistenza tecnica e servizi di altro genere pertinenti ad attività militari

66. All'atto dell'imposizione di un embargo autonomo dell'UE sugli armamenti, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, dovrebbe anche essere sancito un divieto di fornire assistenza tecnica relativamente a tale equipaggiamento. Oltre a ciò un divieto di finanziamento o di assistenza al finanziamento per le esportazioni di armi potrebbe rafforzare tale embargo.

67. La formula standard di un articolo potrebbe essere la seguente:

DC + Reg.

"Sono vietati:

- a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione²⁶ e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in (paese) o destinati ad essere utilizzati in (paese);*
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in (paese) o destinati ad essere utilizzati in (paese).*
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b)."*

Deroghe

68. Potrebbe essere opportuno consentire deroghe ai divieti di esportazione di armamenti e materiale connesso per scopi umanitari in quanto, in talune regioni, dopo un conflitto, alcuni tipi di attrezzature soggette a controllo possono contribuire in modo importante alla sicurezza della popolazione civile e alla ricostruzione economica. Queste deroghe dovrebbero di norma limitarsi alle attrezzature militari non letali e alle esportazioni di abbigliamento protettivo per uso personale. Se del caso possono comprendere attrezzature per lo sminamento e materiale destinato alla costruzione istituzionale.

²⁶ Posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79).

69. È auspicabile che le deroghe alle esportazioni di attrezzature militari non letali, come tutte le altre, siano esaminate singolarmente, tenuto pienamente conto dei criteri stabiliti nel codice di condotta e in altri testi e strumenti giuridici dell'UE. Gli Stati membri chiederanno garanzie adeguate per evitare l'uso improprio di tali esportazioni ed eventualmente adotteranno disposizioni per il rimpatrio di tali attrezzature.
70. La formula standard per una disposizione sulle deroghe ai divieti di esportazione di armamenti e materiale connesso potrebbe essere la seguente:

1 L'articolo ... non si applica:

- a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;*
- b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;*
- c) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali attrezzature o a tali programmi e operazioni;*
- d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale attrezzatura o a tali programmi e operazioni,*

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente da (autorità competente)."

71. In presenza di un programma di costruzione istituzionale dell'ONU o dell'UE o di un'operazione di gestione delle crisi da parte dell'UE o dell'ONU che comportano l'esportazione di attrezzature letali, la disposizione suindicata dovrebbe essere integrata con l'espressione "*e materiale destinato a ...*" da aggiungere alla lettera a).

Laddove opportuno, i programmi di costruzione istituzionale e le operazioni di gestione delle crisi condotte da organizzazioni regionali e subregionali possono essere aggiunti alla deroga di cui alla lettera a).

Per i programmi di costruzione istituzionale dell'ONU, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di siffatto materiale potrebbero essere soggetti all'approvazione del pertinente comitato delle sanzioni dell'ONU.

72. La formula standard per una disposizione relativa all'abbigliamento protettivo potrebbe essere la seguente:

"L'articolo ... non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in (paese) da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'UE, o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale."

C. Restrizioni relative ad attrezzature utilizzate per la repressione interna e a altre specifiche importazioni o esportazioni

73. Se alla base dell'imposizione di misure restrittive vi è una politica di repressione interna, è opportuno un divieto delle esportazioni e dei servizi connessi, quali la manutenzione e riparazione di talune attrezzature. Quando è adottata una decisione di embargo sull'esportazione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, gli strumenti giuridici dell'UE potrebbero far riferimento a un elenco concordato, o utilizzarlo. Si allega un elenco che, in caso di accordo del Consiglio, definisce la portata delle specifiche restrizioni all'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna²⁷.

²⁷ L'elenco si incentra su articoli che potrebbero essere usati per la repressione interna e che sono molto vicini a quelli figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, non contempla articoli figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE né articoli sottoposti ad autorizzazione dal regolamento (CE) n. 1236/2005 (regolamento "antitortura"). Per quanto concerne i problemi di definizione di un'appropriata linea di demarcazione tra attrezzature sottoposte ad autorizzazione e attrezzature tipiche delle attività di consumo o di svago, l'elenco non contiene voci relative a beni che possano essere destinati a normali attività di consumo e di svago.

74. La formula standard per le restrizioni relative ad attrezzature utilizzate per la repressione interna potrebbe essere la seguente:

"È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell'allegato I, siano esse originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in [paese] o destinate ad essere utilizzate in [paese];*
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa alle attrezzature di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in [paese] o destinate ad essere utilizzate in [paese];*
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in [paese] o destinate ad essere utilizzate in [paese];*
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c)."*

75. Può altresì essere opportuno imporre misure restrittive per prevenire l'uso improprio di attrezzature, tecnologie o software per il monitoraggio e l'intercettazione delle comunicazioni tramite Internet o di altre forme di comunicazione.

76. Nell'ambito dell'UE sono stati stilati altri elenchi, come quello relativo al petrolio e ai prodotti petroliferi²⁸. Ulteriori elenchi che definiscono la portata di regimi specifici di controllo delle esportazioni o delle importazioni potrebbero costituire un riferimento utile per divieti di esportazione o importazione specifici, laddove si ritenesse necessario, per conseguire gli obiettivi della PESC, vietare tutti gli scambi di una categoria controllata specifica nei confronti di un determinato paese. Gli elenchi di beni soggetti a un divieto specifico di esportazione/importazione possono essere in caso descritti rifacendosi alle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Se ciò non è possibile o appropriato i beni potrebbero essere descritti in modo tale da permettere una correlazione con le descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

77. Le deroghe a tali misure dovrebbero essere sufficienti per consentire ove opportuno un'azione umanitaria pur tenendo pienamente conto dell'obiettivo delle misure restrittive.

D. Restrizioni all'ammissione (divieto di visto o di viaggio)

78. Vari atti giuridici PESC prevedono un divieto di ammissione di determinati cittadini di paesi terzi elencati in un allegato dello strumento giuridico.

79. Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo²⁹. Ai cittadini di un paese terzo indicati in decisioni PESC quali soggetti a un divieto di viaggio e che devono essere in possesso di visto per l'ingresso nell'UE, non sarà concesso un visto qualora ne facciano richiesta. Dev'essere in ogni caso rifiutato loro l'ingresso qualora si presentino ad una frontiera esterna. Laddove invece non esistano requisiti in materia di visti o sia stato rilasciato un visto o permesso di soggiorno a lungo termine, le restrizioni all'ammissione possono richiedere un'azione nazionale³⁰.

²⁸ Si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1705/1998 (GU L 215 del 1° 8.1998, pag. 1).

²⁹ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. L'elenco è stato modificato più volte.

³⁰ Sono attualmente in corso discussioni sulla creazione di un elenco elettronico consolidato delle persone soggette a un divieto di viaggio UE.

80. La formula standard per un articolo concernente un divieto di visto/di viaggio e le deroghe che ne conseguono potrebbe essere la seguente:

1. *"Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato (indicazione dei criteri/delle categorie, se non figurano già nel testo).*
2. *Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.*
3. *Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o
iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.*
4. *Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).*
5. *Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.*
6. *Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'UE, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in (paese).*

7. *Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.*
8. *Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa."*
81. Resta inteso che se una persona soggetta sia a un congelamento dei beni sia a un divieto di viaggio ottiene un'autorizzazione concessa da uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7 del suddetto articolo standard, gli Stati membri non sono obbligati a sequestrare i fondi detenuti da tale persona e di cui quest'ultima possa ragionevolmente aver bisogno per la visita per la quale ha ottenuto l'autorizzazione.

E. Restrizioni finanziarie

82. La formula standard per il congelamento di fondi mediante un testo giuridico basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere la seguente:

- "1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da [singoli membri del governo di (paese) e] dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi [ad essi associati]³¹ di cui all'elenco dell'allegato X.*
- 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente³² o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato X."*

³¹ Queste parti del testo possono, in alcuni casi, non essere applicabili (ad es. in caso di misure nei confronti di terroristi).

³² Si rileva che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari ad una banca figurante nell'elenco ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco, per attivare pagamenti autorizzati, non costituiscono una messa a disposizione di fondi.

83. La formula standard per un articolo contenente deroghe al congelamento di fondi e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche potrebbe essere la seguente³³:

"1. In deroga all'articolo ... (congelamento di fondi e risorse economiche di persone ed entità figuranti in un elenco), le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato Y possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- (a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato X e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;*
- (b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;*
- (c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;*
- (d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;*

³³ In caso di attuazione di risoluzioni cogenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU (cfr. punto 44), potrebbe essere necessario adattare la formula.

- (e) *da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale*³⁴;
- (f) *necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente."*

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente articolo.

2. *L'articolo ... (divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone ed entità figuranti in un elenco) non si applica al versamento sui conti congelati di:*
- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o*
 - b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni della presente decisione/del presente regolamento; o*
 - c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'UE o esecutive nello Stato membro interessato e*

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo... (congelamento di fondi e risorse economiche delle persone e entità elencate)."

³⁴ Dato che le misure restrittive possono avere un effetto sulle rappresentanze diplomatiche e sui membri del loro personale che godono di privilegi ed immunità (in particolare nel caso in cui detengano conti presso banche designate), devono essere prese le misure necessarie per garantire che tali rappresentanze e i membri del loro personale non siano, per questo motivo, ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, conformemente all'articolo 25 della convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche.

84. La formula standard per un articolo sull'accREDITAMENTO su conti congelati potrebbe essere la seguente:

Reg.

Reg. "L'articolo ... (divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti in un elenco) non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell'entità o dell'organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni."

85. La formula standard per un articolo specifico contenente deroghe al congelamento di fondi e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche qualora tali fondi o risorse economiche siano oggetto di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale potrebbe essere la seguente:

"In deroga all'articolo ... (congelamento di fondi e risorse economiche di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti in un elenco), le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato Y possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo ... (congelamento di fondi e risorse economiche di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti in un elenco e divieto di metterli a disposizione di tali persone, entità o organismi), nell'elenco figurante nell'allegato X, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'UE, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;*
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;*
- c) la decisione non vada a favore di una persona, entità o organismo figuranti nell'allegato X;*
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.*

L'autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo."

86. La formula standard per un articolo specifico contenente una deroga per precedenti contratti potrebbe essere la seguente: "In deroga all'articolo....

(congelamento di fondi e risorse economiche di persone, entità e organismi figuranti in un elenco) e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato X sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato Y, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che l'autorità competente interessata abbia accertato che:

(i) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato X;

(ii) il pagamento non viola l'articolo.... (divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi figuranti in un elenco);

Opzione 1 - Lo Stato membro interessato informa, almeno [x settimane] prima della concessione dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di aver accertato quanto sopra e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione."

Opzione 2 - Lo Stato membro interessato informa, entro [x settimane], gli altri Stati membri e la Commissione di aver accertato quanto sopra e di ogni autorizzazione concessa."

Opzione 3 - Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di aver accertato quanto sopra e del numero e della natura delle autorizzazioni concesse [ad intervalli di x mesi]."

87. Un articolo specifico contenente una deroga di carattere umanitario, da inserire solo se ritenuto giustificato da circostanze di fatto connesse al paese/regime oggetto delle sanzioni e da adattare se necessario, potrebbe essere formulato come segue:

In deroga all'articolo ... (congelamento di fondi e risorse economiche di persone ed entità figuranti in un elenco), le autorità competenti degli Stati membri individuate nei siti web elencati nell'allegato ... possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione da xxx.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.

F. Clausola di esclusione della responsabilità

La formula standard per un articolo specifico contenente una clausola di esclusione della responsabilità potrebbe essere la seguente:

- 1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.*

2. *Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.*

G. Clausola di esclusione delle rivendicazioni

Un articolo specifico contenente una clausola di esclusione delle rivendicazioni, da adattare se necessario, potrebbe essere formulato come segue:

1. *Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

(a) *persone, entità o organismi designati elencati negli allegati X, Y o Z;*
(b) *qualsiasi altra persona, entità o organismo xxx, compreso il xxx;*
(c) *qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una di tali persone, entità o organismi di cui alle lettere a) o b).**
2. *In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.*
3. *Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.*

H. Giurisdizione

88. La formula standard che stabilisce la portata dell'applicazione della misura restrittiva nelle situazioni in cui esistono collegamenti con l'UE nonché con altri membri della comunità internazionale potrebbe essere la seguente:

Reg.

"Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;*
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;*
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;*
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione, che sia registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;*
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione."*

I. Violazioni

89. I regolamenti che impongono misure restrittive contengono disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione. La formula standard al riguardo potrebbe essere la seguente:

Reg.

"1. Reg. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive."

2. *Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento come pure ogni successiva modifica."*

90. È auspicabile che le misure restrittive siano attuate con la massima rapidità. A tal fine gli Stati membri fanno in modo di istituire le norme di cui al punto precedente entro 30 giorni, in base alle rispettive procedure nazionali. Gli Stati membri possono anche valutare di adottare norme nazionali che stabiliscono le sanzioni per la violazione dei regolamenti che impongono misure restrittive che si applicano per difetto.

J. Scadenza/Riesame

DC

91. Una formula standard per la clausola di scadenza in caso di sanzioni autonome dell'UE potrebbe essere la seguente:

"La presente decisione si applica per un periodo di Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti."

92. Una formula standard per la clausola di revisione in caso di sanzioni autonome dell'UE potrebbe essere la seguente:

DC

La presente decisione è riesaminata ... dopo l'adozione e in seguito ogni È abrogata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi siano stati raggiunti."

93. Una formula standard per la clausola di modifica/abrogazione in caso di attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe essere la seguente:

DC

"La presente decisione è modificata o in caso abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza."

IV. Controllo e valutazione delle misure restrittive

94. L'efficacia delle misure restrittive dell'UE, e anche la credibilità dell'UE, dipende in ampia misura dall'attuazione ed esecuzione tempestiva e da parte di tutti gli Stati membri senza eccezione di tali misure. Per assicurare un controllo adeguato delle decisioni dell'UE relative all'imposizione di misure restrittive, è stato istituito un organo specifico del Consiglio, incaricato dello scambio di esperienze e dello sviluppo delle migliori pratiche nell'attuazione ed esecuzione di dette misure. Il gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne si riunisce pertanto regolarmente nella formazione specifica "Sanzioni" (RELEX/Sanzioni), rafforzata secondo le esigenze ad esempio con esperti delle capitali. La formazione Relex/Sanzioni ha il mandato seguente³⁵:

- scambiare informazioni ed esperienze riguardo all'attuazione di regimi specifici di misure restrittive imposti dall'UE;
- contribuire a sviluppare migliori pratiche tra gli Stati membri nell'attuazione di misure restrittive;
- raccogliere tutte le informazioni disponibili riguardo a presunte elusioni delle misure restrittive dell'UE e di altri regimi sanzionatori internazionali che rivestono un interesse per l'UE da parte di paesi, persone ed entità designati;
- scambiare informazioni ed esperienze, anche se del caso con paesi terzi e organizzazioni internazionali, riguardo all'attuazione di regimi sanzionatori internazionali che rivestono un interesse per l'UE;
- fornire assistenza per la valutazione dei risultati conseguiti e delle difficoltà riscontrate nell'attuazione dei regimi di misure restrittive;

³⁵ Il mandato della formazione RELEX/Sanzioni figura nel doc. 5603/04.

- scambiarsi pareri sui modi e i mezzi idonei per assicurare l'efficace gestione dei regimi di misure restrittive, anche riguardo alle relative disposizioni in campo umanitario;
- esaminare tutte le questioni tecniche significative connesse con l'attuazione delle misure restrittive dell'UE.

La formazione Relex/Sanzioni ha segnatamente individuato le migliori pratiche per l'attuazione effettiva di misure restrittive sul piano finanziario³⁶.

95. Sia gli strumenti giuridici della PESC sia i regolamenti CE dovrebbero prevedere il puntuale resoconto sulle misure di attuazione e i provvedimenti di esecuzione adottati dagli Stati membri per dare effetto alle misure restrittive. Il controllo a livello dell'UE dovrebbe permettere di valutare in maniera più coerente se le misure restrittive hanno l'impatto richiesto per essere efficaci. Ciò è fondamentale nel caso di misure autonome poiché si fornisce in tal modo la base per decisioni sull'esigenza di migliorare i testi giuridici e, in certa misura, per decisioni sull'utilità di mantenere le misure.

³⁶ Doc. 8666/1/2008 REV 1.

Raccomandazioni relative ai metodi di lavoro per le sanzioni autonome dell'UE

Le misure restrittive contro paesi terzi, singoli o entità sono uno strumento della politica estera dell'UE essenziale per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione conformemente ai principi della politica estera e di sicurezza comune. In linea generale, le misure restrittive sono imposte per indurre a un cambiamento nella politica o nelle attività del paese, della regione di un paese, del governo, delle entità o dei singoli cui sono dirette. Sono strumenti preventivi, non punitivi, che dovrebbero permettere all'UE di rispondere rapidamente alle sfide e agli sviluppi politici. Le sanzioni dovrebbero essere utilizzate nell'ambito di un approccio politico integrato e globale comprendente il dialogo politico, sforzi complementari e altri strumenti. L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero assicurare una comunicazione attiva e sistematica sulle sanzioni dell'UE, anche nei confronti del paese colpito dalle sanzioni e della sua popolazione.

Le misure dovrebbero essere dirette contro le politiche e gli strumenti per la loro attuazione, nonché contro le persone individuate come responsabili delle politiche o delle azioni che hanno indotto l'UE ad imporre le sanzioni. Tali misure mirate dovrebbero ridurre al minimo le conseguenze negative per chi non è responsabile di tali politiche ed azioni, in particolare la popolazione civile o le attività legittime nel paese in questione o con esso. Gli obiettivi politici e i criteri per le misure restrittive dovrebbero essere definiti chiaramente negli atti giuridici. Questo permetterebbe all'UE di individuare le condizioni per modificare o revocare le sanzioni. Il tipo di misure dipenderà dagli obiettivi perseguiti e dalla loro prevista efficacia nel conseguirli in quelle particolari circostanze, in linea con l'approccio mirato e differenziato dell'UE.

Le misure restrittive devono rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto al giusto processo e il diritto a un ricorso effettivo, ed essere pienamente conformi alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'UE. Le misure imposte devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito.

L'interpretazione uniforme e coerente e l'efficace attuazione delle misure restrittive è essenziale per garantirne l'efficacia ai fini del raggiungimento dell'obiettivo politico perseguito.

Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella preparazione e revisione dei regimi sanzionatori nonché nelle attività di comunicazione e sensibilizzazione che li accompagnano, in stretta cooperazione con gli Stati membri, le pertinenti delegazioni dell'UE e la Commissione.

Proposte di misure restrittive

1. Le proposte di misure restrittive, comprese le proposte di inserimento o cancellazione relativamente alle sanzioni autonome dell'UE specifiche per paese dovrebbero essere presentate dagli Stati membri o dal SEAE. Tali proposte dovrebbero formare parte di un più ampio approccio politico concordato dal Consiglio. In linea di massima dovrebbero essere distribuite dal COREU con l'opportuno livello di classificazione.
2. Gli aspetti politici e i parametri generali delle proposte dovrebbero successivamente essere discussi nell'ambito dei pertinenti gruppi regionali, assistiti dagli esperti in materia di sanzioni del SEAE nonché da esperti della Commissione e del Servizio giuridico del Consiglio. Se de caso, il Comitato politico e di sicurezza discuterà le proposte e fornirà orientamenti politici ai gruppi, in particolare relativamente al tipo di misure selezionate per le ulteriori procedure.
3. I capimissione nei paesi interessati saranno invitati, ove necessario, a fornire consulenza riguardo alle proposte di misure restrittive o di ulteriori inserimenti nell'elenco. Parimenti, i servizi della Commissione saranno consultati, se del caso, sulle misure specifiche rientranti eventualmente nelle competenze dell'Unione.
4. Tutti gli aspetti giuridici, tecnici e orizzontali delle misure restrittive proposte dovrebbero essere discussi in sede di Gruppo RELEX. Le proposte concernenti la decisione del Consiglio che introduce misure restrittive e il regolamento del Consiglio che definisce le misure specifiche rientranti nella competenza dell'Unione saranno presentate al Gruppo RELEX per discussione, rispettivamente dal SEAE e dalla Commissione. Preferibilmente i due atti giuridici dovrebbero essere presentati al Coreper e adottati formalmente dal Consiglio contemporaneamente, o a minima distanza l'uno dall'altro.

Proposte di inserimento nell'elenco

Elementi di identificazione

5. Le proposte di inserimento in elenchi autonomi dovrebbero essere chiare e inequivocabili. In particolare, conterranno particolari (elementi di identificazione) sufficienti perché la decisione di inserimento nell'elenco, una volta entrata in vigore, possa essere effettivamente attuata dagli operatori economici e dalle autorità nazionali (ad esempio banche e consolati). Le informazioni utili all'identificazione sono inoltre essenziali per garantire che le misure restrittive non si ripercuotano su persone ed entità cui non sono dirette. Per quanto riguarda le persone fisiche, le informazioni includeranno in particolare i nomi (se possibile anche in lingua originale e con l'opportuna traslitterazione), compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, il numero di passaporto e di carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, nonché la carica rivestita o la professione. Per quanto riguarda i gruppi, le persone giuridiche o le entità, tali informazioni includeranno i nomi, il luogo e la data di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Dovrebbe essere inserita anche la data di designazione. In allegato è riportato un modello.
6. Spetta in primo luogo a chi presenta la proposta fornire tali elementi di identificazione. Le altre delegazioni dovrebbero contribuire a tale processo. Ove necessario, sarà richiesto il contributo dei capimissione nei paesi interessati.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

7. Le proposte di inserimento in elenchi autonomi dovrebbero comprendere i motivi individuali e specifici per ciascun inserimento. Lo scopo è quello di enunciare, il più concretamente possibile, i motivi per i quali il Consiglio ritiene, nell'esercizio del suo potere discrezionale, che la persona, il gruppo o l'entità interessati rientrino nei criteri per la designazione definiti dal pertinente atto giuridico di base, tenuto conto degli obiettivi delle misure indicati nei paragrafi introduttivi.
8. Spetta in primo luogo a chi presenta la proposta indicare i motivi. Le altre delegazioni dovrebbero contribuire a tale processo. Ove necessario, sarà richiesto il contributo dei capimissione nei paesi interessati.

9. I motivi dell'inserimento nell'elenco saranno messi a punto dal Gruppo RELEX sulla scorta degli elementi discussi nell'ambito del gruppo regionale. Se necessario, il Gruppo RELEX può chiedere informazioni supplementari al gruppo regionale, al fine di garantire che gli inserimenti nell'elenco siano giuridicamente corretti e debitamente motivati.
10. In linea di massima tali motivi sono indicati in una colonna separata nell'allegato dell'atto giuridico contenente l'elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive. Poiché l'atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, dovrebbe essere possibile rendere pubblici i motivi dell'inserimento nell'elenco. In casi eccezionali, ove si ritenga che la pubblicazione non sia auspicabile per ragioni di riservatezza o sicurezza, i motivi stessi dovranno essere comunicati separatamente alla persona, al gruppo o all'entità in questione.

Notifica dell'avvenuto inserimento nell'elenco

11. La notifica della decisione di inserimento nell'elenco e dei motivi di tale inserimento avviene, se del caso, mediante lettera o mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie C) di un avviso, lo stesso giorno della pubblicazione dell'atto giuridico in questione, indicante che il Consiglio trasmetterà, su richiesta, i motivi dell'inserimento. Un modello di elenco è riportato in allegato. La notifica informa le persone, i gruppi e le entità interessati del loro diritto a presentare osservazioni e a chiedere una revisione della decisione adottata dal Consiglio, nonché del loro diritto di impugnare la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati UE.

Deliberazioni del gruppo

12. Se necessario, il gruppo competente può essere rafforzato da esperti di altri gruppi del Consiglio.
13. Le deliberazioni del gruppo sono riservate. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui le misure restrittive impongono un congelamento dei beni. È necessario adottare provvedimenti adeguati per garantire la riservatezza delle procedure, in particolare per quanto riguarda la distribuzione delle proposte.

14. Se e quando necessario la presidenza del gruppo interessato convocherà le riunioni; una volta discussi nell'ambito del gruppo, la presidenza potrebbe ottenere l'approvazione degli inserimenti nell'elenco o della cancellazione dal medesimo mediante procedura di approvazione tacita a livello di gruppo. Le delegazioni dovrebbero disporre di tempo sufficiente per esaminare le proposte prima di discuterle, tenendo presenti i vincoli politici concordati che potrebbero essere all'origine delle scadenze previste per le proposte. Gli atti giuridici su questioni urgenti potrebbero essere adottati mediante procedura scritta.

Riesame delle misure

15. Ad intervalli periodici si dovrebbero riesaminare le sanzioni autonome dell'UE o le aggiunte apportate dall'UE alle sanzioni ONU secondo le disposizioni dei pertinenti atti giuridici. La valutazione periodica dei regimi sanzionatori da parte del pertinente gruppo e del RELEX, assistiti dal SEAE, dalla Commissione e dai capimissione, dovrebbe consentire di adeguare le misure, in funzione delle necessità e degli sviluppi rispetto all'obiettivo dichiarato e all'efficacia delle misure adottate per conseguirlo.
16. L'interpretazione uniforme e coerente delle misure restrittive e la loro attuazione efficace rappresentano elementi fondamentali che ne assicurano l'efficacia allo scopo di conseguire gli obiettivi politici auspicati. Gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate in base ai pertinenti atti giuridici e si comunicano ogni altra informazione rilevante di cui dispongono in relazione a tali atti, in particolare informazioni rispetto a violazioni e a problemi di esecuzione e sentenze dei tribunali nazionali. In linea con i pertinenti requisiti giuridici, dovrebbero anche essere trasmesse informazioni sui conti e gli importi congelati. Inoltre, gli Stati membri si informano reciprocamente di ogni deroga concessa in virtù delle procedure previste negli atti giuridici. La Commissione e il SEAE dovrebbero essere pienamente associati a questo processo. Il servizio giuridico del Consiglio dovrebbe informare il gruppo competente e il gruppo RELEX in merito a ogni sentenza pertinente emessa dai tribunali dell'UE.
17. Gli Stati membri e i relativi esperti dovrebbero ricorrere alla formazione "Sanzioni" del gruppo RELEX, consesso formalmente istituito, e al cosiddetto "Forum sanzioni" informale per affrontare le questioni di interpretazione e di attuazione.

Trattamento delle richieste di cancellazione dall'elenco

18. Le richieste individuali di cancellazione dall'elenco dovrebbero essere trattate, non appena pervenute, conformemente allo strumento giuridico applicabile e alle migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive³⁷.
19. Il Segretariato generale del Consiglio funge da casella postale per le richieste di cancellazione. Tutte le osservazioni o richieste di riesame riguardanti l'inserimento in un elenco, unitamente ai documenti giustificativi, devono essere trasmessi per iscritto al Consiglio dell'Unione europea, conformemente alla procedura di riesame prevista nei pertinenti regimi sanzionatori e secondo quanto spiegato nell'avviso corrispondente pubblicato in Gazzetta ufficiale o nella lettera di notifica inviata se si dispone di un indirizzo.
20. Il Segretariato del Consiglio che ha ricevuto tali richieste le inoltra al gruppo regionale competente affinché le esamini sulla scorta di un'analisi preliminare predisposta dal SEAE e dal Servizio giuridico del Consiglio. Gli aspetti giuridici, tecnici e orizzontali delle richieste di cancellazione dall'elenco e la risposta dell'UE sono esaminati in sede di gruppo RELEX.

Sensibilizzazione e comunicazione

21. L'efficacia delle misure restrittive è direttamente connessa all'adozione di misure analoghe da parte di paesi terzi. È pertanto preferibile, in linea di principio, che le sanzioni siano adottate nel quadro dell'ONU e, ove ciò non sia possibile, ci si dovrebbe prefiggere di allineare quanto più possibile la comunità internazionale affinché eserciti pressioni sul paese oggetto delle sanzioni.

³⁷ Punto 17 del doc. 8666/1/08.

22. Quando adotta sanzioni autonome l'UE dovrebbe cercare attivamente, mediante azioni di sensibilizzazione, la cooperazione e, ove possibile, l'adozione di misure analoghe da parte dei pertinenti paesi terzi in modo da ridurre al minimo gli effetti di sostituzione e rafforzare l'impatto delle misure restrittive. In particolare, i paesi candidati dovrebbero essere sistematicamente invitati ad allinearsi alle misure imposte dall'UE. Inoltre, nell'ambito delle consultazioni con partner chiave si dovrebbero trattare periodicamente le questioni dell'interpretazione uniforme e coerente e dell'attuazione effettiva dei regimi sanzionatori dell'ONU. Le delegazioni dell'UE dovrebbero essere pienamente coinvolte in tale processo.
23. L'UE e gli Stati membri dovrebbero comunicare attivamente e sistematicamente in merito alle sanzioni imposte dall'UE per dare loro visibilità ed evitare che siano percepite in maniera errata, in particolare dalla popolazione civile locale. La comunicazione servirà anche a garantire il massimo impatto politico delle misure. I messaggi comuni dovrebbero essere discussi nel pertinente gruppo geografico, in consultazione con il gruppo RELEX, per quanto riguarda le conseguenze giuridiche, tecniche e orizzontali delle misure.
-

**Modelli da utilizzare per gli elenchi di persone, gruppi e entità
soggetti a misure restrittive**

A. Modello da utilizzare per gli elenchi di persone soggette a misure restrittive

Cognome, Nome (se disponibile, anche in lingua originale e con opportuna traslitterazione):

Pseudonimo/i:

Data di nascita:

Luogo di nascita (città, paese):

Cittadinanza:

Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio):

Sesso:

Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese):

Funzione o professione:

Altre informazioni: (ad es. nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o di fax):

B. Modello da utilizzare per gli elenchi di gruppi e entità soggetti a misure restrittive

Nome:

Luogo di registrazione

Data di registrazione

Numero di registrazione

Luogo principale di attività

Altre informazioni



MODELLO DI AVVISO

Consiglio dell'Unione europea

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, entità e organismi che figurano nell'allegato della decisione del Consiglio [numero] del [data]³⁸.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi che figurano nell'elenco summenzionato soddisfano i criteri di cui all'articolo..... del regolamento (CE) n. xxxx/200X del Consiglio del gg/mm/aa, concernente³⁹ e di conseguenza essi sono stati inclusi, dalla decisione di cui sopra, nell'allegato XX di tale regolamento. Tale regolamento prevede tra l'altro che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato XX del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articoli XX del regolamento).

Le persone, le entità o gli organismi in questione possono presentare una richiesta al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato.

³⁸ G U L ...

³⁹ G U L ...

Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea, Segretariato generale, DG C Unità Coordinamento, Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di impugnare la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 275, paragrafo 2 e dall'articolo 263, paragrafi 4 e 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna

Attrezzature per la repressione interna ai sensi dell'articolo (X)

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
 - 1.1 Armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
 - 1.2 Munizione specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati.
 - 1.3 Congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
2. Bombe e artifici non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
3. Veicoli:
 - 3.1 Veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa.
 - 3.2 Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori.
 - 3.3 Veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica.

- 3.4 Veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva.
- 3.5 Veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili.
- 3.6 Componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi.

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

- 4.1 Apparecchi e dispositivi appositamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad es., gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler).
- 4.2 Cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
- 4.3 Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:
- a) amatolo;
 - b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
 - c) nitroglicole;
 - d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;
 - f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:
- 5.1 Giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio.
- 5.2. Elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframezzazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- Nota* Questo punto non sottopone ad autorizzazione:
- apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;
 - apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.
6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
8. Filo spinato tagliente.
9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.
10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.